

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



DECRETO n. 73 del 26 settembre 2012

Modalità e tempi di rendicontazione, liquidazione ed erogazione del Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione di cui all'ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012, come parzialmente rettificata e modificata con ordinanza n. 32/2012

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

RILEVATO che:

- con le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012 adottate ai sensi delle sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i Direttori alla protezione civile delle tre Regioni interessate, tra cui, per l'Emilia Romagna, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, sono stati nominati responsabili dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione;
- con l'OCDPC n. 1/2012 e l'OCDPC n. 3/2012 l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza, ovvero la fase decorrente dagli eventi sismici fino al 29 luglio 2012, è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti;
- tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle dei contributi per l'autonoma sistemazione erogabili per il periodo decorrente dagli eventi sismici al 29 luglio 2012 ai sensi dell'OCDPC n. 1/2012 all'art. 3, comma 1, dai dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l'Emilia Romagna, dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati dal sisma, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data

- del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;
- con determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, è stata approvata un’apposita direttiva di dettaglio attuativa dell’art. 3 dell’OCDPC n. 1/2012;
 - ai sensi di quanto previsto all’art. 2 dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 2 dell’OCDPC n. 3/2012 le spese per gli interventi di assistenza alla popolazione e per le opere provvisionali urgenti che ricadono nel periodo successivo alle prime 72 ore dagli eventi sismici e fino al 29 luglio 2012 sono finanziate sulla base di apposita richiesta di autorizzazione al Dipartimento della protezione civile che la rilascia, per il tramite della Di.Coma.C., dietro presentazione di una rendicontazione analitica delle stesse;
 - sono in corso di liquidazione - per il periodo decorrente dagli eventi sismici al 31 luglio 2012 - a favore dei Comuni nel cui territorio sono presenti nuclei familiari sfollati che hanno presentato le domande di contributo per l’autonoma sistemazione le relative risorse finanziarie secondo le procedure operative di cui alle disposizioni del Capo della protezione civile;

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal Fondo previsto dall’articolo 2 della stessa normativa;

VISTE le proprie ordinanze:

- n. 17 del 2 agosto 2012 *“Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C.”*
- n. 23 del 14 agosto 2012 *“Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”*;
- n. 24 del 14 agosto 2012 *“Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”*, come parzialmente rettificata e modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, con la quale - avuto riguardo agli interventi di assistenza alla popolazione che i Commissari delegati devono assicurare ai sensi del richiamato D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 - sono stati stabiliti nuovi parametri per l’erogazione a decorrere dal 1 agosto 2012 del contributo a favore dei

nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione denominato “Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione”;

DATO ATTO che:

- l’ordinanza n. 24/2012, come parzialmente rettificata e modificata con ordinanza n. 32/2012, prevede che l’assegnazione e contestuale liquidazione a favore dei Comuni interessati delle somme a copertura del Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione avvenga con cadenza bimestrale e dietro presentazione da parte dei medesimi Comuni di elenchi riepilogativi dei nuclei familiari aventi titolo;
- l’Agenzia regionale della protezione civile della Regione Emilia Romagna è stata individuata, ai sensi della propria ordinanza n. 17/2012 quale struttura a supporto dell’azione del Commissario delegato ed ai sensi della propria ordinanza n. 24/2012, come parzialmente rettificata e modificata con ordinanza n. 32/2012, quale struttura preposta all’assegnazione e liquidazione delle risorse in parola a valere sulle somme rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 ed assegnate pro-quota alla contabilità speciale intestata allo scrivente;
- i nuovi contributi per l’autonoma sistemazione trovano copertura nei limiti della somma complessiva di € 39.200.000,00 all’uopo accantonata con la citata ordinanza n. 24/2012 ;

RILEVATO che la compilazione degli elenchi riepilogativi degli aventi titolo richiede una previa verifica analitica delle diverse casistiche in cui si trovano i nuclei familiari e che ciò comporta inevitabilmente un allungamento dei tempi per l’assegnazione e liquidazione ai Comuni interessati delle necessarie risorse finanziarie;

CONSIDERATO che:

- l’emergenza abitativa ancora in atto impone di cercare una soluzione alternativa, efficace ed al contempo trasparente, alle procedure di cui all’ordinanza n. 24, come parzialmente integrata e modificata dall’ordinanza n. 32/2012, affinché si possa assicurare in tempi più rapidi la necessaria liquidità ai Comuni interessati per la erogazione dei nuovi contributi per l’autonoma sistemazione;
- nel territorio di diversi Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 sono tuttora operativi campi d’accoglienza che, oltre a comportare significativi costi per la pubblica amministrazione, non possono costituire a lungo una soluzione alloggiativa decorosa per la popolazione coinvolta;
- al fine di incentivare i nuclei familiari ospitati nelle strutture di accoglienza ed in particolare nelle tendopoli a cercare una sistemazione alloggiativa alternativa è necessario assicurare in tempi rapidi l’erogazione di contributi che consentano a tali nuclei di provvedere autonomamente alla propria sistemazione;

RITENUTO, pertanto, di prevedere che:

- i Comuni interessati debbano provvedere alla compilazione dell’elenco riepilogativo ER-NAS, sulla base del modello pubblicato sul sito della Regione

- <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto> in occasione della emanazione dell'ordinanza n. 32/2012 a parziale rettifica e modifica dell'ordinanza n.24/2012, contenente il fabbisogno finanziario stimato per il quadrimestre agosto-novembre 2012;
- i Comuni provvedano a trasmettere detto elenco riepilogativo ER-NAS all'Agenzia regionale di protezione civile unitamente alla richiesta di trasferimento delle relative risorse;
 - L'Agenzia regionale di protezione civile sulla base del fabbisogno finanziario stimato dai Comuni per il suddetto quadrimestre agosto-novembre 2012, proceda all'assegnazione e liquidazione, a titolo di acconto, delle relative risorse finanziarie a favore dei medesimi comuni, a valere sulla somma complessiva di € 39.200.000,00 all'uopo accantonata con la propria ordinanza n. 24/2012;
 - i Comuni, a valere sul predetto acconto, possano procedere alla erogazione a titolo di anticipazione del Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione a favore di nuclei familiari aventi diritto;
 - i Comuni, nel limite massimo di 2 mensilità ricadenti nel suddetto quadrimestre, possano procedere alla erogazione a titolo di anticipazione, del Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione a favore dei nuclei familiari tuttora ospitati nelle strutture di accoglienza ed in particolare nelle tendopoli, che abbiano presentato o presentino l'apposita domanda di contributo del Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione, fermi restando eventuali conguagli sui periodi successivi ed eventuali recuperi di somme non dovute;
 - Le somme a conguaglio relative al suddetto quadrimestre saranno determinate in sede di aggiornamento dell'elenco riepilogativo ER-NAS da effettuarsi alla data del 30 novembre 2012; tale elenco riepilogativo ER-NAS deve riportare anche il fabbisogno finanziario stimato per il bimestre successivo dicembre 2012-gennaio 2013, e deve essere trasmesso all'Agenzia regionale di protezione civile entro il 10 dicembre 2012;
 - Le somme a conguaglio saranno calcolate, in addizione o sottrazione, all'acconto del successivo bimestre dicembre 2012-gennaio 2013 e saranno liquidate dall'Agenzia regionale di protezione civile su richiesta dei comuni interessati;
 - Le successive scadenze per la trasmissione all'Agenzia regionale di protezione civile degli elenchi riepilogativi ER-NAS unitamente alla richiesta di trasferimento delle relative risorse, da parte dei Comuni interessati siano fissate al 10 febbraio 2013 (acconto febbraio-marzo 2013), al 10 aprile (acconto aprile-maggio 2013) e, ai fini del conguaglio finale, al 10 giugno 2013; L'Agenzia provvederà all'assegnazione e liquidazione, a titolo di acconto, delle relative risorse finanziarie a favore dei medesimi comuni, fermi restando eventuali recuperi di somme non dovute;
 - i Comuni, a valere su ciascuno dei suddetti acconti, possano procedere alla erogazione, a titolo di anticipazione, del Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DECRETA

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di stabilire che:

1. i Comuni interessati debbano provvedere alla compilazione dell'elenco riepilogativo ER-NAS, sulla base del modello pubblicato sul sito della Regione <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto> in occasione della emanazione dell'ordinanza n. 32/2012 a parziale rettifica e modifica dell'ordinanza n.24/2012, contenente il fabbisogno finanziario stimato per il quadrimestre agosto-novembre 2012;
2. i Comuni provvedano a trasmettere detto elenco riepilogativo ER-NAS all'Agenzia regionale di protezione civile unitamente alla richiesta di trasferimento delle relative risorse;
3. L'Agenzia regionale di protezione civile sulla base del fabbisogno finanziario stimato dai Comuni per il suddetto quadrimestre agosto-novembre 2012, proceda all'assegnazione e liquidazione, a titolo di acconto, delle relative risorse finanziarie a favore dei medesimi comuni, a valere sulla somma complessiva di € 39.200.000,00 all'uopo accantonata con la citata ordinanza n. 24/2012;

4. i Comuni, a valere sul predetto acconto, possano procedere alla erogazione, a titolo di anticipazione del Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione a favore di nuclei familiari aventi diritto;
5. i Comuni, nel limite massimo di 2 mensilità ricadenti nel suddetto quadrimestre, possano procedere alla erogazione a titolo di anticipazione, del Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione a favore dei nuclei familiari tuttora ospitati nelle strutture di accoglienza ed in particolare nelle tendopoli, che abbiano presentato o presentino l'apposita domanda di contributo del Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione, fermi restando eventuali conguagli sui periodi successivi ed eventuali recuperi di somme non dovute;
6. Le somme a conguaglio relative al suddetto quadrimestre saranno determinate in sede di aggiornamento dell'elenco riepilogativo ER-NAS da effettuarsi alla data del 30 novembre 2012; tale elenco riepilogativo ER-NAS deve riportare anche il fabbisogno finanziario stimato per il bimestre successivo dicembre 2012-gennaio 2013, e deve essere trasmesso all'Agenzia regionale di protezione civile entro il 10 dicembre 2012;
7. Le somme a conguaglio saranno calcolate, in addizione o sottrazione, all'acconto del successivo bimestre dicembre 2012-gennaio 2013 e saranno liquidate dall'Agenzia regionale di protezione civile su richiesta dei comuni interessati;
8. Le successive scadenze per la trasmissione all'Agenzia regionale di protezione civile degli elenchi riepilogativi ER-NAS da parte dei comuni interessati, unitamente alla richiesta di trasferimento delle relative risorse, siano fissate al 10 febbraio 2013 (acconto febbraio-marzo 2013), al 10 aprile (acconto aprile-maggio 2013) e, ai fini del conguaglio finale, al 10 giugno 2013, l'Agenzia provvederà all'assegnazione e liquidazione, a titolo di acconto, delle relative risorse finanziarie a favore dei medesimi comuni ,fermi restando eventuali recuperi di somme non dovute;
9. i Comuni, a valere su ciascuno dei suddetti acconti, possano procedere alla erogazione, a titolo di anticipazione, del Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione;

Bologna, 26 settembre 2012

Vasco Errani

